

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSSETO E CARPANETO  
PIACENTINO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE  
FUNZIONI DI DIREZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

(Art. 30, D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – art. 14 CCNL 22.01.2004)

L'anno, duemiladodici il giorno                      del mese di                      presso la sede del  
Comune di

**PREMESSO**

Che L'Unione Valnure e Valchero con determinazione n. 163 del 14.09.2012 ha autorizzato il trasferimento in mobilità presso il comune di Busseto dell' arch. Roberta Minardi, Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Carpaneto Piacentino, con decorrenza 16 settembre 2012;

Che il Comune di Busseto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 18.09.2012 ha autorizzato, dietro specifica richiesta del Comune di Carpaneto P.no, il comando alla propria dipendente presso il Comune di Carpaneto per n. 18 ore settimanali con decorrenza 19.09.2012;

Che successivamente tra i due Comuni è stato concordato di convenzionare le funzioni del servizio tecnico – urbanistico al fine di consentire la copertura del posto mediante l'attivazione di mobilità in entrata da parte del Comune di Carpaneto;

che con delibera di Consiglio Comunale n.                      , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Comune di Carpaneto Piacentino ha deliberato di convenzionare il servizio di tecnico - settore urbanistica con il Comune di Busseto che, a sua volta, con deliberazione del Consiglio Comunale n.                      , esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di procedere in tal senso;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

tra il Comune di Busseto, sito in Piazza G. Verdi n. 10, rappresentato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Tributi e Personale, dott.ssa Elena Stellati, domiciliato per la sua carica presso la sede, e

Il Comune di Carpaneto Piacentino con sede in via ....., rappresentato da....., in qualità di ..... .., domiciliato per la sua carica presso la sede;

**SI STIPULA E SI CONVIENE**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art.1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Busseto (Ente di provenienza) e il Comune di Carpaneto Piacentino (Ente di utilizzazione), dichiarano di comune accordo, di voler

utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo e per il periodo di cui al successivo articolo 4, l'Istruttore Direttivo Arch. Roberta Minardi, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Busseto, ascritto alla categoria professionale D1/D4, già titolare di posizione organizzativa e Responsabile dell'Area Territorio e Sviluppo Produttivo del Comune medesimo.

Si da atto che tale determinazione si rende necessaria, in modo precipuo, per la necessità dell'Ente utilizzatore di permettere la continuità del funzionamento del servizio, in attesa della copertura del posto, resosi vacante, mediante attivazione di procedura di mobilità esterna.

Le funzioni del servizio tecnico – urbanistico dei Comuni di Busseto e Carpaneto Piacentino verranno svolte per il periodo di validità della presente convenzione ed eventuali rinnovi, in forma associata avvalendosi di un unico tecnico, Arch. Roberta Minardi cat. D. e di distinti uffici tecnici presso ciascun Comune.

#### Art. 2 - SEDE CONVENZIONALE

Il Comune di Busseto, quale comune capofila è sede del servizio tecnico convenzionato.

#### Art. 3 - TITOLARITA' E STATO GIURIDICO

Il tecnico convenzionato, assegnato al servizio tecnico convenzionato è collocato nella dotazione organica del Comune di Busseto e parzialmente distaccato presso il comune di Carpaneto Piacentino;

Lo stato giuridico del tecnico è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

Il tecnico convenzionato dovrà svolgere le funzioni di spettanza secondo il seguente calendario concordato tra le due amministrazioni comunali:

Comune di Busseto : 18 ore alla settimana

Comune di Carpaneto P.no : 18 ore alla settimana ;

nel rispetto degli orari di servizio dei singoli Enti e concordati in base alle esigenze dei rispettivi enti.

Il tecnico assicura a ciascun Comune gli adempimenti previsti dalla legge nel servizio tecnico di ciascuno dei due enti .

#### Art.5 - ASSEGNI ED EMOLUMENTI DOVUTI AL TECNICO CONVENZIONATO

Il trattamento economico del Tecnico convenzionato è quello fissato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L'ente di utilizzazione rimborserà all'ente di appartenenza, in una unica soluzione alla scadenza naturale della convenzione il 50% del complessivo trattamento economico in godimento, che verrà corrisposto integralmente dall'ente di appartenenza, ivi compresa la parte relativa alla retribuzione di posizione fissata in accordo fra le parti in € 16.000,00 annuali, oltre agli oneri riflessi.

L'ente di utilizzazione corrisponderà direttamente al funzionario la propria quota parte di retribuzione di risultato, fissata preventivamente ed in accordo fra le parti nella percentuale massima totale del 30% della retribuzione di posizione di cui sopra, pertanto per quota parte del 15%, fatta salva la valutazione finale da parte dell'ente utilizzatore stesso.

Il compenso relativo all'incentivo di cui all'art. 90, commi 5 e 6, del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 (incentivo relativo alla progettazione ed all'attività di pianificazione) è di competenza di ciascuno dei Comuni.

I rispettivi Uffici preposti all'elaborazione del trattamento economico del personale dipendente, sono tenuti alla verifica, al controllo ed alla esatta e puntuale applicazione di quanto disposto al riguardo nei commi precedenti.

#### Art. 6 – DURATA E SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha durata di mesi tre decorrenti dal 01.10.2012, eventualmente prorogabile sulla base di sopravvenute esigenze all'uopo individuate da parte dei due enti.

Il recesso della stessa potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di ciascuna delle parti, da manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo trenta giorni dalla comunicazione agli altri Enti della deliberazione di recesso, salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un termine diverso, comunque non inferiore a trenta giorni.

Nel caso di definitivo scioglimento della convenzione il tecnico rimarrà nella dotazione organica del comune di Busseto.

#### Art. 7 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato ai Sindaci dei Comuni stipulanti i quali, in caso di riscontrate carenze e disfunzioni, redigeranno apposita motivata relazione sulla scorta della quale potranno sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali eventuali modifiche dei contenuti convenzionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Busseto  
Dott.ssa Elena Stellati

Per il Comune di Carpaneto Piacentino

Per accettazione  
Il Funzionario – Arch. Roberta Minardi

